Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 11 febbraio 2002 il Tribunale di Macerata, confermava la decisione del Giudice di Pace di Tolentino del 14 maggio 1999, che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso su richiesta della società a responsabilità limitata SOGEST (ora Immobiliare Turchese società a responsabilità limitata), rigettando la domanda riconvenzionale dell'opponente, ditta individuale Tiburzi Gino, intesa ad ottenere la restituzione di quanto pagato alla SOGEST per titoli diversi dalla attività di elaborazione dati: l'unica consentita ad una società di capitali quale la SOGEST, condannando l'opponente a pagare la minor somma di L. 2.550.000.

Secondo i Giudici di appello le attività di consulenza e assistenza in materia legale e tributaria rientrano tra le prestazioni professionali protette, che possono essere svolte solo da professionisti iscritti nei relativi albi.

Non rilevava, per contro, che nel caso di specie le prestazioni oggetto del contratto tra committente e SOGEST fossero state svolte da professionisti iscritti all'albo e che la società di elaborazione dati si fosse attrezzata per mettere a disposizione dei clienti alcuni professionisti esperti in vari settori.

Infatti, il contratto avente un oggetto del genere doveva comunque ritenersi radicalmente nullo, per violazione del divieto di cui alla L. n. 1815 del 1939.

La domanda della ditta Tiburzi Gino, intesa ad ottenere in restituzione quanto effettivamente versato a SOGEST e quanto spettante per la sola attività consentita (che era appunto quella di elaborazione dati) non poteva, tuttavia, essere accolta - pur essendo in linea del tutto teorica fondata - in mancanza di prove sicure e soprattutto di un esatto conteggio tale da porre in evidenza le prestazioni professionali vietate, rese da SOGEST. Avverso tale decisione la Turchese Immobiliare s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per Cassazione.

Resiste Tiburzi Gino con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, per non avere il Giudice di appello indicato su quali elementi aveva fondata l'affermazione che SOGEST aveva svolto attività di assistenza e consulenza in materia legale e tributaria. Il richiamo ad una singola fattura non poteva dirsi sufficiente, poiché dalla descrizione dei servizi resi, in essa contenuta, non appariva tale indicazione, ma solo un generico riferimento ad attività di "consul/assist/elaboraz.dati".

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., censurando la decisione di appello nella parte in cui la stessa aveva ritenuto la nullità del contratto avente ad oggetto la erogazione da parte di una società di capitali di prestazioni tipiche di professioni protette, senza che l'opponente avesse fornito prova rigorosa della natura, qualità e quantità delle prestazioni che potrebbero ricondursi tra quelle precluse. Ancora nella comparsa di costituzione in grado di appello la difesa della ditta individuale Tiburzi aveva formulato espressa riserva di verificare quali somme dovessero essere ricollegate ad attività illecita e quanta parte della richiesta fosse invece da riferire alla sola attività lecita, di elaborazione di dati. Osserva

il Collegio: i due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.
Con motivazione adeguata e logica i Giudici di appello hanno premesso alcuni principi del tutto corretti in punto di diritto, sottolineando che le attività di assistenza e consulenza in materia legale e tributaria rientrano tra le prestazioni professionali protette che possono essere svolte soltanto da professionisti iscritti nei relativi albi professionali.
Secondo i Giudici di appello, costituiva circostanza del tutto irrilevante che molti dei servizi prestati non rientrassero tra le attività professionali protette.
Infatti, il compenso era stato richiesto unitariamente per le attività di consulenza ed assistenza e per quella di elaborazione dati, salvo la specificazione di alcune voci, di minore importo, relative appunto a questa ultima attività.
Il contratto nullo non poteva essere fatto valere, evidentemente, al fine di ottenere il compenso pattuito.
Quanto al rilievo che SOGEST avesse, nella pratica, chiesto ad un professionista iscritto nel relativo albo di svolgere le attività di consulenza ed assistenza legale e tributaria, e che la stessa si fosse attrezzata proprio per mettere a disposizione dei propri clienti questo tipo di assistenza qualificata, correttamente il giudice di appello ha ritenuto tale fatto - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - del tutto irrilevante di fronte al preciso divieto di legge (L. 23 novembre 1939, n. 1815, art. 2). Ha rilevato infatti questa Corte (Cass. 8 settembre 1999 n. 9507), che la nullità di un contratto, per violazione del divieto di costituzione di società di capitali aventi ad oggetto l'espletamento di professioni intellettuali protette, sancita dalla L. n. 1815 del 1939, art. 2, si, produce per il solo fatto che l'attività oggetto del contratto tra il committente e la società tra i professionisti consista in una prestazione interamente ricompresa nell'attività tipica della professione protetta, sì che, contrattualmente, tale prestazione sia imputabile in via diretta alla società e non ai professionisti che alla stessa facciano capo, senza che assuma rilievo la circostanza secondo cui la prestazione oggetto del contratto sia stata poi, concretamente, effettuata da un professionista iscritto all'albo (o sotto la sua direzione e vigilanza).
Quanto alle argomentazioni contenute nel secondo motivo di ricorso, è appena il caso di rilevare che la domanda della originaria opponente è stata rigettata dal Giudice di appello, in base ad un conteggio di quanto corrisposto dalla ditta Tiburzi per l'anno 1996 per le sole attività di elaborazione dati, ritenuto congruo con riferimento alla richiesta avanzata per i primi dieci mesi dell'anno successivo.
Si tratta, in questo caso, di accertamento di merito, contro il quale si infrangono le censure di violazione di norme di legge proposte dalla società ricorrente .
Peraltro, come opportunamente ha sottolineato la controricorrente, la stessa SOGEST aveva, fin dal ricorso per decreto ingiuntivo, specificamente ammesso di avere svolto in favore della ditta individuale Tiburzi Gino, attività di consulenza ed assistenza presso la sede della società "in materia tributaria, fiscale, commerciale, amministrativa, societaria, legale", sia pure per il tramite di professionisti iscritti ai rispettivi albi, esperti nella rispettive discipline.

Ogni questione in ordine alla applicazione del principio dell'onere della prova, ed alla eventuale violazione dell'art. 2697 cod. civ., resta pertanto superato, da tale assorbente rilievo. La circostanza dello svolgimento di attività professionali vietate doveva, infatti, ritenersi pacificamente acquisita al processo.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.100,00 (millecento/00) di cui Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2007